

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 261/2013 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) L'11 e il 25 febbraio 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto

30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio stesso, ha aggiornato e modificato l'elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive.

- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
P. HOGAN

⁽¹⁾ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

